

to CE n. 73/09, le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'articolo 3 e degli allegati 1 e 2;

Ritenuto che si debba procedere, a livello territoriale, alla definizione dell'elenco degli impegni applicabili in base agli atti elencati nell'allegato 1 del suddetto decreto ministeriale ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 dello stesso decreto;

Decreta:

*Articolo unico*

In attuazione all'art. 22, comma 1, del decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, si definiscono le norme di "Condizionalità", che gli agricoltori a livello regionale devono rispettare dalla data di emanazione del presente decreto e di seguito specificate nei seguenti allegati:

- allegato 1 - criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'allegato II del regolamento CE n. 73/09;
- sub-allegato 1/A - elenco dei siti natura 2000 e relativi decreti di approvazione dei piani di gestione;
- allegato 2 - elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento CE n. 73/09;
- sub-allegato 2/A - prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico.

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Gli allegati sono disponibili nel sito dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 19 febbraio 2010.

BARRESI

(2010.8.519)003

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2010.

**Approvazione, al 31 dicembre 2007, della pianta organica delle farmacie del comune di Misterbianco.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;  
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;  
Vista la legge n. 475/68 ed il relativo regolamento approvato con DPR n. 1275/71;  
Vista la legge n. 833/78;  
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;  
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;  
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;  
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;

Visto il decreto n. 1949/09 del 17 settembre 2009;

Visto il 2° comma dell'art. 1 della legge n. 362/91, che prevede che ci sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

Visti i dati forniti dall'ISTAT relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Catania al 31 dicembre 2007 e, in particolare, quello relativo al comune di Misterbianco;

Considerato che per il comune di Misterbianco la popolazione residente al 31 dicembre 2007 (dati ISTAT) è di 47.912 abitanti;

Vista l'attuale, distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio del comune garantito in atto da n. 9 sedi farmaceutiche funzionanti;

Visto il Decreto n. 24882 del 23 marzo 1998, con il quale è stata approvata la pianta organica delle farmacie del comune di Misterbianco alla data del 31 dicembre 1995, con l'istituzione delle sedi farmaceutiche n.10 e n. 11;

Visto il decreto n. 32220 del 27 giugno 2000, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione nella provincia di Catania, ivi comprese le sedi n. 10 e n. 11 del comune di Misterbianco;

Vista la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie avanzata dal comune di Misterbianco;

Visto che nella superiore proposta viene identificata la zona ove istituire la dodicesima sede farmaceutica urbana di nuova istituzione;

Visti i verbali delle conferenze dei servizi, tenutesi il 23 settembre 2008, l'8 gennaio 2009, il 10 marzo 2009 e il 23 marzo 2009 presso i locali dell'Ispettorato regionale sanitario e il 23 luglio 2009 presso i locali dell'Assessorato regionale della sanità;

Visto che sulla proposta di nuova distribuzione del servizio farmaceutico proposta dal comune di Misterbianco si sono espressi favorevolmente il sindaco, l'ASP di Catania e l'Ordine provinciale dei farmacisti di Catania;

Rilevato che, per mero errore materiale, l'indicazione della sede farmaceutica n.10, già messa a concorso con il decreto n. 32220/2000 sopracitato, è stata scambiata con l'indicazione della sede n.12 di nuova istituzione;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie del comune di Misterbianco con l'istituzione della 12° sede farmaceutica;

Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

*Articolo unico*

Per le motivazioni di cui in premessa, viene approvata al 31 dicembre 2007 la pianta organica delle farmacie del comune di Misterbianco (CT).

Popolazione residente al 31 dicembre 2007 abitanti 47.912.

Sedi farmaceutiche esistenti: 9.

Sedi farmaceutiche a concorso: 2.

Sede farmaceutica da istituire in applicazione del criterio topografico ex art. 104 del T.U.LL.SS.: 1

Delimitazione delle sedi:

1ª Sede urbana: titolare dr. Fausto Condorelli, via G. Garibaldi n. 380. Territorio delimitato dai seguenti confini: punto di incrocio tra via G. Garibaldi e via Roma, sale a nord per via Roma (inclusa), attraversa i binari della F.C.E. e continua per via Madonna degli Ammalati (inclusa), incrocia via Verga (inclusa) e la percorre fino all'incrocio con via Rosso di San Secondo, continua per questa strada (inclusa) ad imboccare la strada per San Giovanni Galermo (inclusa), percorrendola verso sud sino a raggiungere piazza Carmine e continuando per via Ammiraglio Caracciolo (inclusa) e via F.lli Bandiera (inclusa) fino all'incrocio con via G. Garibaldi e continuando per via G. Garibaldi (inclusa) verso ovest fino all'incrocio con via Roma, punto di partenza.

2ª Sede urbana: titolare dr. Longo Domenico, via F. Cairoli n. 82. Territorio delimitato dai seguenti confini: dal punto di partenza l'incrocio di via Roma e via G. Garibaldi, percorrendo via G. Garibaldi verso est (esclusa), fino all'incrocio con via della Regione, percorrendo via della Regione (inclusa) verso sud fino all'incrocio con via Galilei e continuando con via Galilei (inclusa) e strada Cardillo (inclusa) verso sud, e percorrendo verso ovest parallelamente a distanza di mt. 300 da via Pilata fino a raggiungere la delimitazione con il comune di Motta s. Anastasia, risalendo verso nord il confine con il comune di Motta S. Anastasia sino all'incrocio con la strada scorrimento veloce Catania-Paternò, attraversa detta strada percorrendo il lato ovest di Poggio Croce (inclusa) fino alla via G. Bruno per continuare con via G. Garibaldi (inclusa) verso est fino al punto di incrocio con la via Roma, punto di partenza.

3ª Sede urbana: titolare dr.ssa Giuseppina Condorelli, via G. Matteotti n. 199. Territorio delimitato dai seguenti confini: dall'incrocio tra via Garibaldi e via Roma, percorrendo via G. Garibaldi (esclusa), verso ovest fino all'incrocio con via Kennedy, percorrendo via Kennedy (inclusa) sino ad incrociare via Gandhi, tratto di via Gandhi (inclusa) fino all'incrocio di via S. Rocco Vecchio, breve tratto di via S. Rocco Vecchio per imboccare via Teresa di Calcutta (inclusa), per continuare con Strada Raccomandata (inclusa), fino ad incrociare lo slargo Piano Felis, e continuare per via Madonna degli Ammalati (inclusa) fino all'incrocio con via Verga, continua con via Madonna degli Ammalati (esclusa) fino all'altezza della stazione F.C.E., attraversa i binari per continuare con via Roma (esclusa) sino all'incrocio con via G. Garibaldi, punto di partenza.

4ª Sede urbana: titolare dr. Pasquale Condorelli, via Lenin n. 87. Territorio delimitato dai seguenti confini: dall'incrocio tra via Lenin con i binari della F.C.E., percorrendo la via Ferrara (esclusa) verso ovest per girare a nord verso via Borsellino percorrendo la stradella limitrofa (inclusa) senza nome, percorrendo via Borsellino (inclusa) verso est e girare per via Petrosino (inclusa), via Pavese (inclusa) fino all'incrocio con via Montalto, continuare per via Montalto (inclusa) per incrociare strada senza nome (inclusa) con sbocco su via De Roberto, percorrendo via De Roberto (inclusa) e continuando con via Di Vittorio (inclusa) prolungamento con via C. Marchesi (inclusa), fino all'incrocio con via Anselmi, continuando per detta via (inclusa) fino all'incrocio con via S. Agata, continuando per via S. Agata (inclusa) fino al confine del territorio comunale e proseguendo con detto confine fino a raggiungere via Lenin, punto di partenza.

5ª Sede urbana: titolare dr. Di Luca Carmelo, via G. Garibaldi n. 680. Territorio delimitato dai seguenti confini: dall'incrocio tra via Kennedy e via G. Garibaldi, percor-

rendo un brevissimo tratto di via Garibaldi (esclusa) verso ovest e girare per via G. Bruno (esclusa) per imboccare e percorrere il lato ovest di Poggio Croce (escluso) per continuare verso ovest con la delimitazione del territorio comunale, proseguendo per via Garibaldi (inclusa) per continuare con la delimitazione del territorio comunale e continuando con la strada S.S. 121 o scorrimento veloce Catania-Paternò fino all'incrocio con via Erbe Bianche, percorrendo detta via (inclusa) verso est fino all'incrocio con via S. Chiara e continuando per detta via (inclusa) fino all'incrocio strade Sorba, Raccomandata, via Madre Teresa di Calcutta (esclusa) per continuare per via Gandhi (esclusa) fino all'incrocio con via Kennedy, percorrere via Kennedy (esclusa) fino all'incrocio con via Garibaldi, punto di partenza.

6ª Sede urbana: titolare dr. Matarazzo Luciano, via Torino n. 56. Territorio delimitato dai seguenti confini: dall'incrocio tra via Ferrara, via Lenin e binari F.C.E., percorrendo verso sud il confine territoriale con il comune di Catania, continuando verso ovest costeggiando a sud i capannoni esistenti e fino all'innesto con via Sonnino, percorrendo un breve tratto di via Sonnino (inclusa) verso nord per continuare a costeggiare i capannoni esistenti fino a raggiungere l'incrocio strada Pezza Mandra, strada Muscalora, percorrendo la strada Pezza Mandra (inclusa) verso nord per continuare per via Ferrara (inclusa) fino all'incrocio con via Lenin, punto di partenza.

7ª Sede urbana: titolare dr. Piccione Giuseppe, via Lombardia n. 5. Territorio delimitato dai seguenti confini: dall'incrocio tra la strada per S.G. Galermo e via Etna, percorrendo via Etna (inclusa) verso sud sino al raggiungimento con la tangenziale ovest di Catania, continuando con la delimitazione della tangenziale est-ovest sino all'incrocio con strada Quartararo, imboccando strada Quartararo (inclusa) sino al raggiungimento della strada per S. G. Galerino, continuando per detta strada (inclusa) verso sud-ovest fino all'incrocio con via Rosso di San Secondo, proseguendo per via San Secondo (escluso) e continuando per via Verga (esclusa) e via Madonna degli Ammalati (esclusa) fino all'incrocio con Piano Felis, continuando con via S. Margherita (inclusa) sino all'incrocio con via Madonna degli Ammalati, continuare con detta via (inclusa) sino all'incrocio con via Campanarazzù percorrendo detta via (inclusa) fino a via Serra Belvedere, continuando con detta via Serra Belvedere (inclusa), fino all'incrocio con via G. Massa, rimboccare via Serra Belvedere (inclusa), fino all'incrocio con la strada per San Giovanni Galermo, percorrere un breve tratto di detta via (inclusa) verso est fino all'incrocio con via Etna, punto di partenza.

8ª Sede urbana: titolare dr. Spadaro, via dei Gerani. Territorio delimitato dai seguenti confini: dall'incrocio tra via Poggio del Lupo e tangenziale ovest verso Catania, percorrendo la tangenziale in direzione nord-est e fino alla delimitazione territoriale con il comune di Catania per continuare fino a raggiungere via Currolo, proseguendo con il confine territoriale per arrivare all'incrocio con via Belsito, percorrere per un breve tratto tale via (inclusa) e proseguire verso sud con delimitazione territoriale fino all'incrocio con via delle Viole, imboccare via delle Viole (inclusa) e girare per via delle Rose (inclusa), fino a raggiungere la via Poggio del Lupo (inclusa) angolo con la tangenziale ovest Catania, punto di partenza.

9ª Sede urbana: titolare dr. Gialdi, strada per S. Giovanni Galermo. Territorio delimitato dai seguenti confini: punto di partenza l'incrocio tra via Etna e la tangenziale ovest Catania, percorrendo via Etna (esclusa) verso

nord fino all'incrocio con la strada S. Giovanni Galermo, percorrere la strada per S. Giovanni Galermo (esclusa) verso ovest fino all'incrocio con via Serra Belvedere, per proseguire con detta via Serra Belvedere (esclusa) fino all'incrocio con via Campanarazzù, continuare verso nord con via Sciar Grande (inclusa) fino al confine comunale per girare verso est con la strada "Mangione" (inclusa) coincidente con la delimitazione territoriale fino all'innesto con via A. De Curtis (inclusa) per continuare con la strada S.P 12/i (inclusa), proseguire con la delimitazione territoriale verso sud fino all'incrocio con la tangenziale ovest, proseguire con la delimitazione territoriale verso sud fino all'incrocio con la tangenziale fino all'incrocio con via Etna, punto di partenza.

10ª Sede urbana: vacante a concorso. Territorio delimitato dai seguenti confini: Punto di partenza l'incrocio tra via Garibaldi e via F.lli Bandiera, si imbecca via F.lli Bandiera (esclusa), continuare per via Caracciolo (esclusa) verso nord, fino a raggiungere piazza Carmine per innestarsi con la strada per S. Giovanni Galermo (esclusa) percorrere la strada Quartararo (esclusa) per continuare verso est con la tangenziale ovest fino all'incrocio con via G. Di Vittorio imboccare via G. Di Vittorio (esclusa) e girare per via De Roberto (esclusa), continuare per via Montalto (esclusa), transitare un breve tratto di via Pavese (esclusa) verso ovest per girare per via Petrosino (esclusa) verso ovest, innestarsi con strada senza denominazione (esclusa) verso sud fino all'incrocio con i binari F.C.E. (meglio identificati con la perimetrazione della sede n. 4), percorrere i binari per continuare con strada senza denominazione (esclusa) - (come da perimetrazione della sede n. 6) fino all'incrocio con strada Pezzamandra, continuare con la delimitazione della sede n. 6 (esclusa) fino all'incrocio con la delimitazione territoriale con il comune di Catania e percorrendo verso ovest, parallelamente a distanza di mt. 300 dalla S.S. 12 fino a raggiungere la strada Cardillo, risalendo verso nord con strada Cardillo (esclusa) verso nord fino all'incrocio con via della Regione, proseguire per via della Regione (esclusa) per arrivare al punto di partenza.

11ª Sede urbana: vacante a concorso. Territorio delimitato dai seguenti confini: punto di partenza incrocio tra via S. Agata con via R. Anselmi, percorrendo la via R. Anselmi (esclusa) verso nord fino all'incrocio con via Marchesi per continuare per via G. Di Vittorio (esclusa) fino all'incrocio con via De Roberto, continuare con via G. Di Vittorio (inclusa) fino all'incrocio con la tangenziale ovest di Catania proseguire la tangenziale verso nord-est e girare con via Poggio Lupo (esclusa) e successivamente con via delle Rose (esclusa) fino all'incrocio con la via delle Viole (esclusa) e continuare con la delimitazione territoriale con il comune di Catania fino all'innesto con via S. Agata (esclusa) si conclude la perimetrazione dell'11ª sede.

12ª Sede urbana (Piano Tavola-Raccomandata): di nuova istituzione. Territorio delimitato dai seguenti confini: punto di partenza l'incrocio tra via Piano Tavola e S.S. 121, percorrendo via Piano Tavola (inclusa) verso nord per innestarsi con la delimitazione territoriale del comune di Camporotondo Etneo, proseguire con detta delimitazione per proseguire con via della Vinazza (inclusa) fino all'incrocio con strada Sorba, continuare con detta strada (inclusa) per proseguire con la strada "Magliaro" (inclusa) fino all'incrocio con via S.A. Romito, continuare con la delimitazione territoriale del comune di S.P. Clarenza fino all'incrocio con via Sciar Grande, proseguire con via

Sciar Grande (esclusa) verso sud per continuare con via Campanarazzù (esclusa) proseguire con via Madonna Ammalati (esclusa) verso ovest e scendere per via S. Margherita (esclusa) verso sud fino all'incrocio con Piano Felis, continuare per strada "Raccomandata" (esclusa), continuare per via Santa Chiara (esclusa) e successivamente con via Erbe Bianche (esclusa) fino all'incrocio con la S.S. 121, punto di partenza.

Il presente decreto sarà inviato al sindaco di Misterbianco per la pubblicazione all'albo pretorio, all'ASP di Catania, all'ordine provinciale dei farmacisti di Catania e alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 26 gennaio 2010.

CASTORINA

(2010.5.343)028

DECRETO 4 febbraio 2010.

**Approvazione del piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di residui di fitosanitari nei prodotti alimentari per il triennio 2010-2012.**

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 2092 del Consiglio del 24 giugno 1991, sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva CE n. 414 del Consiglio del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Visto il decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, concernente l'attuazione della direttiva CE n. 414 del 1991 in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari che, all'articolo 19, prevede l'adozione da parte del Ministero della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001, sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e i relativi coadiuvanti e che introduce una deroga al decreto legislativo n. 194 del 1995 per i prodotti utilizzati in agricoltura biologica;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva CE n. 63 della Commissione dell'11 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetale e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 di attuazione della direttiva CE n. 63 della Commissione dell'11 luglio 2002, relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetale e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004, concernente "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione";

Visto il regolamento CE n. 396 del Parlamento e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva CE n. 414 del 1991 del Consiglio e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva CE n. 125 della Commissione del 5 dicembre 2006, relativa al rispetto dei livelli massimi di residui stabiliti per gli alimenti a base di cereali e sugli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1881 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva CE n. 141 della Commissione del 22 dicembre 2006, relativa al rispetto dei livelli massimi di residui stabiliti per gli alimenti per l'infanzia e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento n. 2092 del 1991 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 149 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento n. 396 del

2005 e definisce gli Allegati II, III e IV che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti fitosanitari compresi nell'allegato I del regolamento n. 396 del 2005;

Visto il decreto del Ministero della salute del 27 febbraio 2008, relativo all'attribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 23 luglio 2008, diciannovesima modifica dei limiti massimi dei residui delle sostanze attive di fitosanitari, contenuti nei prodotti destinati all'alimentazione, in aggiornamento del decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004;

Visto il regolamento CE n. 839 della Commissione del 31 luglio 2008, che modifica il regolamento CE n. 396 del 2005 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il regolamento CE n. 901 della Commissione del 28 settembre 2009, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010, 2011 e 2012 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che all'articolo 4 abroga il regolamento CE n. 1213 del 2008 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1107 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive CE del Consiglio n. 414 del 1991 e n. 117 del 1979 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1097 della Commissione del 16 novembre 2009, che modifica il regolamento CE n. 396 del 2005;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 300057 del 19 gennaio 2010, concernente il conferimento dell'incarico di direttore generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;

Considerato che l'esigenza di tutelare la salute pubblica e la necessità di garantire la sicurezza alimentare e gli interessi dei consumatori impongono anche il controllo della presenza dei principi attivi dei fitosanitari nei prodotti alimentari;

Rilevata la necessità di dare attuazione in ambito regionale al "Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di residui di fitosanitari nei prodotti alimentari per il triennio 2010-2012";

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, è approvato l'accluso "Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di residui di fitosanitari nei prodotti alimentari per il trien-

nio 2010-2012" che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

#### Art. 2

Il piano si compone di un allegato A - "Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di residui di fitosanitari nei prodotti alimentari per il triennio 2010-2012", un allegato B "modello di verbale di campionamento" e n. 3 tabelle.

#### Art. 3

La effettuazione delle attività di prelievo è demandata ai servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e ai servizi di igiene degli alimenti di origine animale delle aziende sanitarie provinciali della Regione.

#### Art. 4

Le attività di cui al "Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di residui di fitosanitari nei prodotti alimentari per il triennio 2010-2012" vengono inserite nel Piano regionale pluriennale integrato dei controlli in attuazione del regolamento CE n. 882 del 2004.

#### Art. 5

Il presente decreto corredato degli allegati A e B e delle tabelle n. 1, n. 2 e n. 3 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 febbraio 2010.

ZAPPALÀ

#### Allegato A

##### PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA PRESENZA DI RESIDUI DI FITOSANITARI NEI PRODOTTI ALIMENTARI PER IL TRIENNIO 2010-2012

#### Premessa

I fitosanitari sono prodotti che vengono utilizzati in agricoltura per difendere le piante coltivate da attacchi parassitari (insetti, nematodi, acari, funghi, ecc.) e per eliminare le piante spontanee che andrebbero a competere con le specie coltivate. Il decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, in attuazione della direttiva CE n. 414 del 1991 e le successive modifiche e integrazioni, includono nella definizione di prodotti fitosanitari anche i fitoregolatori che vengono utilizzati per limitare o promuovere la crescita delle piante ed includono anche i formulati commerciali a base di mezzi biotecnici o biologici. Tutti i prodotti sopraccitati devono essere sottoposti ad autorizzazione e registrazione preventiva da parte del Ministero della salute. Per quanto concerne l'utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica l'autorizzazione viene concessa in conformità a quanto previsto agli articoli 16 e 31 del regolamento CE n. 834 del 2007 e successive modifiche e integrazioni.

I fitosanitari sono composti inorganici, organici naturali e di sintesi che vengono commercializzati sotto forma di "formulati" contenenti miscele o soluzioni composte da una o più sostanze attive (s.a.) e di "coformulati" che ne migliorano le caratteristiche (persistenza sulla pianta e/o nel terreno, solubilità, ecc.). Agiscono attraverso meccanismi di azione molto diversi in funzione dei principi attivi (p.a.) che contengono; il principio attivo è quella molecola o microrganismo che ha azione generale o specifica sugli organismi nocivi o sulle piante infestanti.

Tutti gli alimenti sia di origine vegetale che animale sono suscettibili alla contaminazione diretta o indiretta di residui dei prodotti fitosanitari.

Alcuni principi attivi di questi prodotti, in funzione della classe di rischio, possono provocare problemi di tipo respiratorio, gastrointestinale, allergico e neurologico, lesioni dermatologiche e oculari, insorgenza di nausea e vari altri sintomi gravi in relazione al principio attivo che si è ingerito o inalato; le intossicazioni più gravi possono,

anche, portare ad arresto cardiaco, coma e nei casi più gravi alla morte.

La corretta gestione di tali prodotti, con il rispetto dei livelli massimi di residui (l.m.r.) ammessi dalla normativa vigente, tutela il consumatore da possibili rischi per la salute, ma l'ampia diffusione di questi prodotti in ambito agricolo, domestico e civile e la notevole evoluzione della ricerca nell'individuazione di nuove molecole o principi attivi impone l'adozione di piani di controllo aggiornati con la normativa europea e nazionale che, su tale argomento, è in continua evoluzione.

L'attività di controllo ufficiale per la ricerca dei residui dei fitosanitari negli alimenti fa riferimento al regolamento CE n. 901 della Commissione del 28 settembre 2009 relativo al programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010 - 2012 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale ed animale.

Il regolamento sopraccitato per evitare sovrapposizioni dei programmi pluriennali consecutivi, abroga il regolamento CE n. 1213 della Commissione del 5 dicembre 2008 relativo al periodo di controlli 2009 - 2011.

Per quanto riguarda i metodi di campionamento si farà riferimento al decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 di attuazione della direttiva CE n. 63 della Commissione dell'11 luglio 2002 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980.

Il presente documento sarà inserito nel piano regionale pluriennale dei controlli ai sensi del regolamento CE n. 882 del 2004.

#### 1. Introduzione

Il presente piano triennale ha lo scopo di programmare e coordinare, nella Regione siciliana, le attività mirate alla verifica della presenza di residui di fitofarmaci nei prodotti alimentari in conformità a quanto previsto dal regolamento CE n. 901 della Commissione del 28 settembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, in materia di fitosanitari.

Nonostante i dati relativi al piano nazionale per la ricerca dei residui per l'anno 2008 trasmessi dal Ministero della salute siano incoraggianti (solo lo 0.24 % dei campioni analizzati è risultato non conforme), è obbligo dell'Assessorato regionale della salute tramite il servizio 4° del dipartimento A.S.O.E. realizzare il piano di controlli ufficiali su tutto il territorio regionale per raggiungere uno standard elevato di tutela della salute pubblica.

#### 2. Normativa

- Regolamento CE n. 1097 della Commissione del 16 novembre 2009 che modifica il regolamento CE n. 396 del 2005 riguardo i livelli massimi di residui di alcuni prodotti fitosanitari e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 1107 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive CE del Consiglio n. 117 del 1979 e n. 414 del 1991 e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 901 della Commissione del 28 settembre 2009 relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010, 2011 e 2012 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che all'articolo 4 abroga il regolamento CE n. 1213 del 2008 e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento n. 834 del 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici ed ai controlli e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 839 della Commissione del 31 luglio 2008 che modifica il regolamento CE n. 396 del 2005 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti e le successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto del Ministero della salute del 23 luglio 2008, diciannovesima modifica dei limiti massimi dei residui delle sostanze attive di fitosanitari, contenuti nei prodotti destinati all'alimentazione, in aggiornamento del decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004 e le successive modifiche ed integrazioni.

- Decreto del Ministero della salute del 27 febbraio 2008 relativo all'attribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento CE n. 149 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento n. 396 del 2005 e definisce gli Allegati II, III e IV che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti fitosanitari compresi nell'Allegato I del regolamento n. 396 del 2005 e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento n. 2092 del 1991 e successive modifiche e integrazioni.
- Direttiva CE n. 141 della Commissione del 22 dicembre 2006, relativa al rispetto dei livelli massimi di residui stabiliti per gli alimenti per l'infanzia e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 1881 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni.
- Direttiva CE n. 125 della Commissione del 5 dicembre 2006, relativa al rispetto dei livelli massimi di residui stabiliti per gli alimenti a base di cereali e sugli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e le successive modifiche ed integrazioni.
- Direttiva CE n. 25 del Consiglio del 14 marzo 2005, che modifica l'allegato VI della direttiva CE n. 414 del 1991 per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi e le successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento CE n. 396 del Parlamento e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva CE n. 441 del 1991 del Consiglio e le successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004 "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003, di attuazione della direttiva CE n. 63 della Commissione dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetale e le successive modifiche ed integrazioni.
- Direttiva CE n. 63 della Commissione dell'11 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetale e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001, sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e i relativi coadiuvanti e che introduce una deroga al decreto legislativo n. 194 del 1995 per i

prodotti utilizzati in agricoltura biologica e le successive modifiche ed integrazioni.

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, concernente l'attuazione della direttiva CE n. 414 del 1991 in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari e le successive modifiche e integrazioni.
- Direttiva CE n. 414 del Consiglio del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento CE n. 2092 del Consiglio del 24 giugno 1991, sul metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e le successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980, regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 30 aprile 1962 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche e integrazioni.

### 3. Attuazione e articolazione del piano

L'attuazione del piano è affidata:

- al servizio 4° del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico per la programmazione e il coordinamento delle attività di controllo sul territorio regionale;
- ai servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) e ai servizi di igiene degli alimenti di origine animale (S.I.A.O.A.) delle aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) della Regione per l'espletamento delle attività di vigilanza, controllo e campionamento;
- al laboratorio di sanità pubblica della azienda sanitaria provinciale di Palermo per l'effettuazione delle analisi di laboratorio;
- al laboratorio centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia "A. Mirri" (I.Z.S.S.) per l'effettuazione delle analisi di laboratorio su campioni di orto-frutta non trasformata;
- all'Istituto superiore di sanità (I.S.S.) per le revisioni di analisi su campioni di alimenti non conformi.

Il presente piano potrà avvalersi di ulteriori laboratori pubblici che saranno all'uopo individuati.

Il piano, inoltre, potrà essere modificato o integrato con successivi atti ufficiali, anche in relazione al possibile inserimento di ulteriori matrici da saggiare e di ulteriori laboratori di riferimento.

#### 3.1. Metodi e tecniche del controllo ufficiale

L'attività di controllo ufficiale da effettuare sull'intero territorio regionale, per verificare la presenza di residui di fitosanitari nei prodotti alimentari oltre i limiti imposti dalla normativa vigente, prevede l'utilizzazione degli strumenti di controllo di seguito specificati e previsti nel regolamento CE n. 882 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004:

- Controllo materiale con campionamento per analisi che consiste nel controllo dell'alimento stesso e può comprendere controllo sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura e sulla temperatura. Campionamento dell'alimento per verificare mediante analisi la conformità alla normativa vigente.
- Controllo documentale che consiste nell'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di alimenti che accompagnano la partita.
- Controllo d'identità che consiste nell'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento coincidano con l'etichettatura ed il contenuto della partita stessa.

I controlli dovranno essere orientati sia verso le attività di produzione, deposito e magazzinaggio, che verso le grandi attività distributive (piattaforme) a supporto della grande distribuzione organizzata dove il controllo dovrà riguardare i prodotti finiti ed i trasformati. Inoltre, si richiede di controllare il rispetto dei requisiti di rintracciabilità in ottemperanza al regolamento CE n. 178 del 2002.

Le matrici da sottoporre a controllo, il numero dei controlli e la loro ripartizione territoriale e temporale sono riportati nelle Tabelle 1, 2 e 3.

Per garantire l'acquisizione e la registrazione delle informazioni necessarie all'atto dell'ispezione dovrà essere compilato un modello di verbale che l'operatore adatterà sullo schema di cui all'Allegato B e sul quale dovrà essere riportata la stessa dicitura della matrice presente nelle tabelle del presente piano regionale.

Le Aziende sanitarie provinciali devono documentare al dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico tutte le

attività di controllo effettuate, includendo anche quelle al di fuori del presente piano regionale.

### 3.2 Modalità di campionamento

Per le procedure di campionamento occorre applicare il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 in attuazione della direttiva CE n. 63 della Commissione dell' 11 luglio 2002 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari su e nei prodotti di origine vegetale ed animale.

Per garantire la trasmissione delle informazioni necessarie alla valutazione della conformità dei campioni, all'atto del campionamento deve essere compilato il modello di verbale riportato nell'Allegato B, che è stato redatto secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980 e dalle successive modifiche e integrazioni.

I laboratori di analisi accetteranno i campioni solo se accompagnati da un verbale di prelievo contenente tutte le informazioni previste nel modello di cui all'Allegato B.

Il laboratorio è tenuto ad accettare soltanto campioni prelevati e trasportati correttamente ed accompagnati da verbali redatti in modo regolare.

Per quanto riguarda il numero di aliquote del campione di laboratorio e le modalità di ottenimento di queste ultime si applica quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato del decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2003).

### 3.3 Attività di controllo sul territorio

Allo stato attuale i controlli sono mirati alla verifica della presenza di residui sia nei prodotti non trasformati che nei prodotti trasformati destinati all'infanzia secondo quanto riportato nelle Tabelle 1, 2 e 3.

Il numero dei controlli, la tipologia di matrici e la loro distribuzione territoriale e temporale sono riportati nelle Tabelle 1, 2 e 3.

Si raccomanda di non prelevare campioni in difetto rispetto alla programmazione.

I controlli dovranno essere orientati sia verso le attività di produzione, deposito e magazzinaggio, che verso le grandi attività distributive (piattaforme) a supporto della grande distribuzione organizzata dove il controllo dovrà riguardare i prodotti finiti ed i trasformati.

Al fine di evitare sovraccarichi nell'attività analitica e consentire il rispetto delle scadenze temporali previste per la rendicontazione e la trasmissione dei dati del controllo ufficiale è opportuno che l'attività di campionamento venga ripartita in modo uniforme nell'arco dell'anno. L'attività dovrà, comunque, essere conclusa entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre tale data i laboratori di analisi non accetteranno alcun campione.

### 3.4 Analisi

Le analisi sui campioni prelevati sono effettuate dai laboratori già indicati nella parte precedente e presso ulteriori laboratori pubblici che, se necessario, potranno essere individuati successivamente.

Per quanto riguarda il metodo di analisi i laboratori dovranno utilizzare metodiche validate in ottemperanza alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature delle apparecchiature" e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda i tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari si rimanda a:

- Regolamento CE n. 1097 della Commissione del 16 novembre 2009 che modifica il regolamento CE n. 396 del 2005, riguardo i livelli massimi di residui di alcuni prodotti fitosanitari e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 839 della Commissione del 31 luglio 2008, che modifica il regolamento CE n. 396 del 2005 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 149 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento CE 396 del 2005 e definisce gli Allegati II, III e IV che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'Allegato I del regolamento CE n. 396 del 2005 e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento CE n. 1881 del 19 dicembre 2006, della Commissione e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento CE n. 396 del Parlamento e del Consiglio del 23

febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva CE n. 414 del 1991 del Consiglio e le successive modifiche ed integrazioni.

- Decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004, "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e le successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda i tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari per la prima infanzia si rimanda a:

- Direttiva CE n. 141 della Commissione del 22 dicembre 2006, relativa al rispetto dei livelli massimi di residui stabiliti per gli alimenti per l'infanzia (articolo 10) e le successive modifiche ed integrazioni.
- Direttiva CE n. 125 della Commissione del 5 dicembre 2006, relativa al rispetto dei livelli massimi di residui stabiliti per gli alimenti a base di cereali e sugli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (articolo 7) e le successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda, invece, i principi attivi e le combinazioni di principi attivi da ricercare in ciascuna tipologia di matrice si rimanda all'allegato I del regolamento CE n. 901 della Commissione del 28 settembre 2009.

Le aliquote del campione di analisi dovranno essere gestite secondo quanto indicato all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980.

### 4. Trasmissione dei risultati dei controlli

Al fine di garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate nel piano è necessario che tutti i soggetti che intervengono in ciascuna fase del controllo ufficiale (pianificazione, programmazione, attività di controllo, campionamento, analisi e rendicontazione) operino secondo la tempistica prevista.

I dati relativi alle attività di controllo del presente piano devono essere trasmessi dai laboratori individuati, utilizzando idonee procedure informatizzate che saranno concordate successivamente.

Alla fine di febbraio di ciascun anno i laboratori individuati dovranno trasmettere i dati al servizio 4° del dipartimento A.S.O.E. che opererà il monitoraggio, il riesame e i successivi adempimenti.

### 5. Referenti

Di seguito si elencano i recapiti dei referenti per l'attuazione del presente piano presso la Regione siciliana.

#### REGIONE SICILIANA

Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico  
Servizio 4° - Igiene degli alimenti  
Via Mario Vaccaro n. 5  
90145 Palermo

Dott. Antonino Virga a.virga@regione.sicilia.it  
Tel. 091.7079339 - Fax 091.7079201

Dott.ssa Gabriella Iannolino gabriella.iannolino@regione.sicilia.it  
Tel. 091.7079338 - Fax 091.7079201

Laboratorio di sanità pubblica della azienda sanitaria provinciale di Palermo  
Via Carmelo Onorato n. 6  
90100 Palermo

Dott.ssa Santina Belfiore belfiore\_lab@hotmail.com  
Tel. 091.7033506 - Fax 091.7033514

Dott. Vincenzo Marino vincenzomarino1961@libero.it  
Tel. 091.7033504 - Fax 091.7033514

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia "A.Mirri"  
Area chimica e tecnologie alimentari  
Via Gino Marinuzzi n. 3  
90129 Palermo

Dott. Vincenzo Ferrantelli vincenzo.ferrantelli@izzsicilia.it  
Tel. 091.6565255 - Fax 091.6565329

### 6. Definizioni

Alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Aliquota: il campione inviato al laboratorio o ricevuto dal laboratorio, composta da una quantità rappresentativa di prodotto prelevata dal campione di laboratorio ai fini delle analisi.

Antiparassitario: sostanza utilizzata in agricoltura per proteggere le piante e/o i prodotti vegetali dai parassiti.

Campionamento per l'analisi: prelievo di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla sua produzione, trasformazione e distribuzione, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di alimenti.

Campione: una o più unità selezionate in un insieme di unità o porzione di prodotto selezionata all'interno di una quantità più grande.

Campione elementare: una o più unità prelevate in un solo punto di una partita.

Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita. Per la carne e il pollame il campione elementare si considera equivalente al campione globale.

Campione di laboratorio: quantità rappresentativa di materiale prelevata dal campione globale da suddividere in aliquote da destinare alle analisi di laboratorio.

Cofornulato: formulato commerciale al quale sono stati aggiunti prodotti o sostanze che ne migliorano l'efficacia.

Controllo documentale: esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di alimenti che accompagnano la partita.

Controllo di identità: ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa.

Controllo materiale: controllo dell'alimento che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti.

Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per la verifica della conformità alla normativa vigente in materia di alimenti.

Diserbante: prodotto utilizzato in agricoltura per contenere o eliminare le specie vegetali indesiderate che possono recare danni alla coltura.

Fasi della filiera alimentare: qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi.

Fitoregolatore: prodotto utilizzato in agricoltura per limitare o promuovere la crescita delle piante coltivate.

Fitosanitario: prodotto utilizzato in agricoltura per proteggere le piante coltivate ed i loro prodotti dai parassiti (antiparassitario), per ridurre o eliminare le specie vegetali indesiderate (diserbante), per ridurre o incrementare la crescita delle piante coltivate (fitoregolatore), con tale dicitura si intendono anche i formulati commerciali a base di mezzi biotecnici o biologici.

Formulati: miscele o soluzioni di prodotti commerciali composti da uno o più principi attivi.

Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Ispezione: esame di qualsiasi aspetto relativo agli alimenti per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge.

Livello massimo di residuo: concentrazione massima ammissibile di residuo di fitofarmaco in o sugli alimenti, fissata per legge, al fine di proteggere anche i consumatori vulnerabili.

Non conformità: la mancata conformità alla normativa vigente in materia di alimenti.

Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

Partita: quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta, per il quale è accertata dall'addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura.

Piano di controllo: una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.

Principio attivo: molecola o microrganismo che ha un'azione specifica o generale su organismi nocivi o sulle piante indesiderate.

Sottopartita: porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

Residuo: sostanza attiva e/o metaboliti e/o prodotti di degradazione o reazione di sostanza attiva presenti nel fitofarmaco o utilizzati per la loro produzione.

Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

Unità: la più piccola porzione discreta di una partita che può essere prelevata per costituire la totalità o una parte di un campione elementare. Le unità vengono definite in funzione dei prodotti (Allegato decreto del Ministro della Salute del 23 luglio 2003).

Verifica: il controllo, mediante esame e considerazioni obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.

#### 7. Acronimi e abbreviazioni

AA.SS.PP. Aziende Sanitarie Provinciali.

Dip. ASOE Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

I.S.S. Istituto Superiore di Sanità.

I.Z.S.S. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

L.M.R. Livello Massimo di Residuo.

L.S.P. Laboratorio di Sanità Pubblica.

O.S.A. Operatore del Settore Alimentare.

P.A. Principio Attivo.

S.A. Sostanza Attiva.

S.I.A.N. Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

S.I.A.O.A. Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale.

#### Allegato B

### PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA PRESENZA DI RESIDUI DI FITOSANITARI NEI PRODOTTI ALIMENTARI PER IL TRIENNIO 2010-2012

#### REGIONE SICILIANA MODELLO DI VERBALE DI CAMPIONAMENTO

Verbale di prelevamento n. ....

#### Sezione 1 - Dati relativi all'ente prelevatore

A.S.P. di ..... Servizio .....

Via/piazza .....

n. .... C.A.P. .... città .....

Tel. .... Fax .....

#### Sezione 2 - Dati relativi al detentore della merce

Ragione sociale o Ditta .....

Responsabile ..... nato a ..... il .....

residente a ..... in via/piazza .....

n. .... qualifica .....

Presente all'ispezione: Sig. .... nato a .....

il ..... residente a .....

in via/piazza ..... n° .....

Qualifica .....

#### Sezione 3 - Dati relativi all'attività di campionamento

L'anno duemila ..... addì ..... del mese di .....

alle ore ....., il sottoscritto .....

qualifica .....

si è presentato presso:

mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate

rivendita - intermediario

stabilimento di produzione

magazzino di materie prime

altra sede di prelievo (specificare .....)  
 mezzo di trasporto  
 sito in ..... via ..... n° .....  
 CAP ..... città .....

e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di un campione di :

#### Sezione 4 - Dati relativi al campione

Tipo di matrice prelevata (riportare la matrice indicata nella tabella del piano): .....  
 altro .....

Provenienza del prodotto:  nazionale,  comunitaria,  extracomunitaria,  regionale

Prelievo avvenuto nel circuito:  convenzionale,  biologico

Il campione è stato prelevato da:  confezione integra ;  confezione non integra;  sfuso;  altro .....

Nome commerciale ....., lotto/partita n .....,  
 quantità in kg/lt/unità ....., confezioni n ....., altro .....

Ditta produttrice ..... sede .....

Stabilimento di produzione .....

data di produzione ...../...../..... data di scadenza o TMC  
 ...../...../.....

Si allega il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale  
 Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di  
 contaminazioni, utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti  
 e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da n ..... punti n  
 ..... campioni elementari del peso/volume/unità di .....  
 kg/lt/n°. Dall'unione dei campioni elementari è stato formato il cam-  
 pione globale del peso/volume/unità di ..... kg/lt/n°. Dal cam-  
 pione globale è stato ottenuto il campione di laboratorio suddiviso in  
 n ..... aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartelli-  
 no, ognuna delle quali del peso/volume/unità di .....

Dichiarazioni del proprietario o detentore: .....

N° ..... aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n° .....

copie del presente verbale vengono inviate al .....  
 in data ..... Il campione viene conservato (indicare le  
 modalità di conservazione mediante .....

N° ..... copia/e del presente verbale con n° ..... aliquota/e  
 viene/vengono consegnate al Sig .....

La partita/lotto relativa al campione prelevato  viene/  non viene  
 posta in sequestro fino all'esito dell'esame.

Altre note .....

Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto da  
 decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (GU n. 221 del 23  
 settembre 2003).

Fatto, letto e sottoscritto.  
 Firma del proprietario/detentore .....

Il verbalizzante .....

Tabella 1

Ripartizione dei controlli con campionamento per l'anno 2010

Matrici	A.S.P.									
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Tot.
Mele	1									1
Cavolo Cappuccio									1	1
Porro							1			1
Lattuga			1			1		1	1	4
Pomodoro ciliegino	1		1	1		1	1			5
Pomodoro da mensa		1	1			1	1	1		5
Pesche e/o pesche noci	1									1
Fragole			1		1		1	1		4
Fragole da agricoltura biologica						1	1			2
Prodotti per la prima colazione a base di avena e/o segale		1	1				1			3
Latte fresco da agricoltura biologica	1		1							2
Latte pastorizzato	1			1				1		3
Carne suina					1	1				2
<i>Prodotti per l'infanzia</i>										
Omogeneizzato di frutta		1							1	2
Liofilizzato di carne bianca					1					1
Omogeneizzato di carne rossa		1								1
Altro				1					1	2
<b>Totale per ASP</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>40</b>

Tabella 2

Ripartizione dei controlli con campionamento per l'anno 2011

Matrici	A.S.P.									
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Tot.
Fagioli freschi in baccello	1					1				2
Fagioli congelati senza baccello			1				1			2
Carote							1	1	1	3
Carote da agricoltura biologica			1			1		1		3
Cetrioli					1		1			2
Arance			1		1				1	3
Arance da agricoltura biologica			1							1
Mandarini		1	1			1		1		4
Pere	1			1						2
Patate			1							1
Riso		1							1	2
Spinaci freschi			1				1		1	3
Spinaci surgelati					1					1
Carne di tacchino	1									1
Carne di pollo				1						1
Fegato di bovino			1					1		2
Fegatini di pollame						1				1
<i>Prodotti per l'infanzia</i>										
Omogeneizzato di carne bianca		1								1
Liofilizzato di carne rossa								1		1
Succo di pera per l'infanzia	1								1	2
Altro		1					1			2
<b>Totale per ASP</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>40</b>

Tabella 3

Ripartizione dei controlli con campionamento per l'anno 2012

Matrici	A.S.P.										Tot.
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP		
Melanzane						1	1	1			3
Melanzane da agricoltura biologica			1					1			2
Banane	1				1					1	3
Cavolfiore		1									1
Uva da tavola	1	1	1			1					4
Succo di arance concentrato			1		1						2
Succo di arance di frutta fresca			1					1			2
Piselli freschi in baccello			1	1						1	3
Piselli surgelati senza baccello	1			1				1			3
Peperoni dolci				1		1	1	1			4
Peperoni dolci da agricoltura biologica						1		1			2
Frumento		1								1	2
Burro					1						1
Uova					1	1					2
<i>Prodotti per l'infanzia</i>											
Omogeneizzato di carne rossa da agricoltura biologica									1		1
Liofilizzato vegetale			1							1	2
Omogeneizzato di banana				1							1
Altro					1		1				2
<b>Totale per ASP</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>40</b>

(2010.6.445)102

DECRETO 17 febbraio 2010.

**Compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti delle prestazioni erogate in regime di day service nelle strutture pubbliche e private.**

## L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che approva i livelli essenziali di assistenza e nel cui allegato 2C individua i DRG's ad elevato rischio di inappropriately se trattati in regime di ricovero ordinario;

Visto il decreto n. 3665 del 16 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 8 e 9, con il quale sono state definite le modalità per il calcolo del ticket per le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio;

Visto il decreto 24 dicembre 2008, recante "Indirizzi e criteri per l'applicazione del piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311" che, in particolare, al capoverso 11, lettera J), individua, nelle azioni di perseguire al fine del rientro, la "progressiva riconversione di produzione (ospedaliera ed ambulatoriale) non coerente con i parametri di appropriatezza, tenendo a riferimento il D.P.C.M. sui livelli essenziali di assistenza (LEA) del 21 novembre 2001";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto 11 maggio 2009 recante "indirizzi per l'attuazione del day service nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e definizione delle tariffe delle prestazioni";

Visto l'allegato tecnico al predetto decreto ove si dispone che, in fase di prima applicazione e per il solo anno 2009, non era dovuto il pagamento della quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito;

Vista l'intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012;

Visto in particolare l'art. 6, comma 5, della citata intesa, con la quale si conviene che le Regioni integrino la lista dei 43 DRG di cui all'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, assicurando l'erogazione delle prestazioni già rese in regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno o ambulatoriale, prevedendo adeguate forme di compartecipazione alla spesa da parte degli assistiti;

Ritenuto che, nel caso di prestazioni di day service la quota di partecipazione dell'assistito calcolata con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto n. 3665 del 16 giugno può risultare esosa pur trattandosi di interventi per la cura di patologie ad alto impatto sociale;

Considerato che le prestazioni erogate in regime di day service erano precedentemente rese in regime di ricovero ordinario quindi esenti da spesa a carico del paziente;

Ritenuto pertanto che le prestazioni di day service devono essere sottoposte al pagamento della quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito (ticket), qualora non vi siano condizioni di esenzione, secondo quanto disposto esclusivamente dall'art. 8 del decreto n. 3665 del 16 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

## Art. 1

Le prestazioni di day service di cui al decreto 11 maggio 2009, nonché quelle che si andranno a regolamentare con successivi atti di programmazione regionale, sono soggette al pagamento di una quota di compartecipazione alla spesa (ticket) da parte degli assistiti, ove non sussistano condizioni di esenzione, nella misura prevista dall'art. 8 del decreto n. 3665 del 16 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 2

La quota di compartecipazione dovuta, pari ad una quota ticket per ricetta di € 2 nonché una quota ticket fino ad € 36,15, andrà calcolata sulla tariffa omnicomprensiva già fissata con provvedimento regionale per le singole prestazioni di day service, esclusivamente secondo le modalità già stabilite dall'art. 8 del decreto n. 3665 del 16 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 3

Al fine di agevolare la fase di avvio del day service, fino alla data del 28 febbraio 2010, non è previsto il pagamento della quota di partecipazione.

## Art. 4

Il presente decreto, che avrà decorrenza a far data dal 1° marzo 2010, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 febbraio 2010.

RUSSO

(2010.8.569)102

### ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 gennaio 2010.

**Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Melilli.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto l'art. 68 della legge n.10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 37 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2000;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 4596 dell'11 marzo 2009, pervenuto il 12 marzo 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 19714, con il quale il comune di Melilli ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla individuazione dell'area per la realizzazione di un complesso denominato "Outlet Turistico San Sebastiano" con annesso funzioni ricettive e ricreative in c.da Palombara;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 8430 del 06 maggio 2009 pervenuto il 12 maggio 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 36471, con il quale il comune di Melilli, a seguito della richiesta di integrazione atti formulata dall'U.O. 5.3/DRU con nota prot. n. 32011 del 24 aprile 2009, ha richiesto la sospensione degli adempimenti di competenza di questo Assessorato in dipendenza dell'avvio della prevista procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS;

Visto il foglio prot. n. 25018 del 25 novembre 2009, pervenuto il 26 novembre 2009 e assunto al protocollo di questo Assessorato in data 30 novembre 2009 al n. 88082, con il quale il comune di Melilli, ha dato riscontro a quanto richiesto da questo Assessorato con la nota prot. n. 32011 del 24 aprile 2009;

Vista la delibera consiliare n. 112 del 14 novembre 2008 avente ad oggetto: "Individuazione area per la realizzazione di un complesso denominato "Outlet turistico San Sebastiano" con annesso funzioni ricettive e ricreative, proposto dalla società immobiliare San Sebastiano 2008 s.r.l. da sorgere in contrada Palombara - Melilli;"

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 112 del 14 novembre 2008;

Vista l'attestazione prot. 4404 del 9 marzo 2009, a firma del segretario del comune di Melilli in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni, avverso la variante in argomento;

Visto il parere prot. n. 4305 del 18 febbraio 2009, con il quale l'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente con condizioni, in merito alla variante in argomento;

Visto il parere prot. n. 123 del 25 giugno 2009, con il quale l'A.S.L. n. 8 di Siracusa, ai fini igienico sanitari, si è espresso favorevolmente a condizioni, sulle opere di che trattasi ;

Vista la nota prot. n. 59651 del 31 luglio 2009, con la quale il servizio 2 VIA-Vas di questo Assessorato ha comunicato che la variante di che trattasi non è assoggettabile alla procedura VAS;

Vista la nota prot. n. 81019 del 30 ottobre 2009, con la quale l'ex Ufficio speciale AERCA di questo Assessorato ha espresso parere favorevole a condizione sulla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 66 del 10 dicembre 2009, con la quale l'U.O. 5.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 67 del 10 dicembre 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...omissis....

Rilevato:

Con istanza, assunta al comune di Melilli al n. 21792 di protocollo il 31 ottobre 2008, il legale rappresentante della società immobiliare San Sebastiano 2008 s.r.l. ha chiesto di valutare la possibilità di procedere a variante allo strumento urbanistico vigente dell'area distinta in catasto al foglio 59, particelle 852, 853b, 854, 855, 856b, 785, 281 e 782 della superficie di circa 183.000 mq.

La richiesta è motivata al fine di consentire la realizzazione del complesso immobiliare centro commerciale non alimentare denominato "Outlet turistico San Sebastiano" con annesso funzioni ricettive e ricreative.

Con deliberazione n. 112 del 14 novembre 2008 il consiglio comunale ha, pertanto, adottato una variante, ai sensi dell'art. 37, comma 4°, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sulla scorta della relazione e della proposta di deliberazione del 4 novembre 2008 redatta dall'ing. capo del settore V avente per oggetto "Individuazione area per la realizzazione di un complesso denominato Outlet turistico San Sebastiano con annesso funzioni ricettive e